Camera di Commercio
Padova

Registro delle Imprese Tel. 199.505.505 E-mail: registro.imprese@pd.camcom.it

Al Consiglio Notarile di Padova
All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova
Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Padova
Alle Associazioni Imprenditoriali
A tutti gli iscritti
Loro Sedi

Oggetto : Registro Imprese – adempimenti di fine anno

In via preliminare, si richiama all'attenzione dei destinatari della presente la <u>comunicazione del</u> <u>Conservatore del 21.09.2015</u> nella quale sono riassunte le principali novità recentemente introdotte in tema di comunicazione degli indirizzi pec, iscrizione del versamento del capitale sociale, decesso, recesso, esclusione di socio, iscrizione scioglimento società di capitali e utilizzo della nuova guida interattiva nazionale.

Come ogni anno, si ricorda che, di norma, il giorno da cui decorrono gli effetti di una operazione per la quale la pubblicità nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva non può essere individuato a priori dall'impresa che richiede l'iscrizione (non sussistendo alcun diritto ad ottenere l'iscrizione entro il giorno medesimo) ma, al contrario, potrà coincidere, indifferentemente, con uno dei 5 giorni compresi entro il termine perentorio che la legge pone all'Ufficio del registro delle imprese per procedere alla iscrizione dal momento della protocollazione della domanda.

L'ufficio cercherà di venire incontro alle esigenze di iscrizione delle pratiche in data certa, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, e tenendo presente che:

- la richiesta non vincola in alcun modo l'ufficio. Gli obblighi che ricadono sul Registro Imprese riguardano il termine di 5 giorni di gestione della pratica dalla protocollazione e la lavorazione in ordine di data dalla protocollazione stessa;
- E' possibile eseguire l'iscrizione <u>anche nella</u> <u>data festiva del primo gennaio</u>, esclusivamente per le pratiche protocollate entro il 23 dicembre e solo per le seguenti



tipologie di atti (in specie: fusioni, scissioni, costituzioni società di capitali, modifiche statutarie di società di capitali, trasformazioni). La registrazione del dato viene effettuata in modo automatico (previa verifica formale effettuata anticipatamente dagli addetti), poichè nei giorni festivi nessun funzionario è in servizio. La ricevuta di avvenuta evasione potrebbe essere inviata in data successiva a quella del caricamento, quando tutte le operazioni automatiche saranno state completate. La garanzia che la registrazione avvenga correttamente nella data indicata si ha salvo imprevedibili guasti tecnici che potrebbero provocare un blocco dei sistemi informatici. All'Ufficio del registro imprese non potranno pertanto essere imputate responsabilità per la mancata iscrizione nel giorno festivo richiesto. Qualora avvenisse un imprevedibile blocco dei sistemi informatici, l'iscrizione prevista per il giorno festivo sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

- La necessità di rispettare i termini del procedimento impedisce comunque di accogliere richieste di iscrizione in data certa differita di oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di protocollazione (es. atto trasmesso il 5 dicembre per cui viene richiesta l'iscrizione il 31 dicembre). E quindi non è nemmeno possibile richiedere l'iscrizione in data primo gennaio di una pratica presentata ad es. il 15 dicembre.
- Non verranno prese in considerazione le richieste relative al caricamento in data certa di atti di cessioni d'azienda e atti di cessione di quote.

Verranno gestite le richieste solo se effettuate :

- nel quadro note della distinta della pratica;
- nel riquadro "Motivazione" del modulo informatico di richiesta di evasione urgente di pratica telematica da compilare all'indirizzo:

http://www.pd.camcom.it/uffici/registro-delle-imprese/caricamento-urgente.html

Non saranno prese in alcuna considerazione le richieste inoltrate via fax o via e-mail

L'ufficio, compatibilmente con il carico di lavoro, avrà cura di effettuare l'iscrizione entro l'anno delle seguenti tipologie di atti trasmessi telematicamente entro la data del **23 dicembre p.v**. e sempre che le pratiche risultino formalmente regolari:

- fusioni e scissioni
- costituzioni di società di capitali
- modifiche statutarie di società di capitali



- scioglimenti di società di capitali
- trasformazioni

Pertanto:

- per gli atti sopra elencati, qualora fossero trasmessi dal 24 al 31 dicembre, l'ufficio non potrà assicurare l'iscrizione entro l'anno, neppure su specifica richiesta di iscrizione con urgenza;
- per tutte le altre domande di iscrizione al Registro Imprese e al REA, <u>non saranno prese in</u>
 <u>considerazione</u> eventuali richieste di urgenza relative a pratiche trasmesse dal 24 dicembre
 al 6 gennaio.

Al fine di evitare contestazioni, sospensioni e richieste di regolarizzazione impossibili da gestire a fine anno in concomitanza con la chiusura degli studi per le festività natalizie, si invita, con l'occasione, a tener conto delle indicazioni di seguito riportate:

delibere/decisioni relative a fusioni e scissioni

si ricorda di:

evidenziare sempre nel verbale o in alternativa nel quadro note della modulistica l'avvenuto deposito al registro delle imprese dei documenti che non si intendono allegare alla richiesta di iscrizione della delibera/decisione di fusione/scissione (è questo il caso dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese);

specificare in atto l'intervenuta rinuncia:

- al termine di cui all'art. 2501 ter ultimo comma;
- alla redazione della situazione patrimoniale;
- alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies;
- alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies;

(escluso il caso di scissione previsto all'art. 2506 ter 3° comma)

<u>allegare sempre</u> per le società di persone coinvolte in una operazione di fusione/scissione i bilanci degli ultimi 3 esercizi in quanto la documentazione in questione non può in alcun modo essere omessa o sostituita:

<u>applicare l'imposta di bollo</u> su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione/scissione ad eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria per la quale il notaio assolve tramite M.U.I.



atti di fusione e scissione

rimane valido (al di fuori delle ipotesi di richiesta di iscrizione al primo gennaio) l'invito a dar sempre conto in atto della **mancata opposizione** all'operazione, inoltre laddove è possibile si invita ad utilizzare:

- per le fusioni per incorporazione il disposto dell'art. 2504 bis II comma del codice civile che consente di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.;
- per le scissioni il disposto di cui all'art. 2506 quater che consente alle parti di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove;

in tal modo sarà possibile depositare ed iscrivere gli atti in questione entro l'anno senza pregiudicare il decorso degli effetti della fusione e della scissione rispetto alla data stabilita nella delibera/decisione e nel successivo atto di fusione/scissione.

Si precisa che la possibilità *(entro certi limiti)* di differire l'efficacia dell'atto ad una data successiva all'iscrizione nel registro delle imprese <u>è prevista solo per le fusioni e le scissioni</u>.

Si ribadisce che è ora possibile per i seguenti atti:

- fusioni e scissioni per cui non può operare la previsione degli artt. 2504 bis Il comma e 2506 quater;
- costituzioni di società di capitali
- modifiche statutarie di società di capitali
- trasformazioni

ottenere l'iscrizione in data 1 gennaio, salve le limitazioni tecniche sopra richiamate e si sottolinea che per gli atti sopraindicati e per gli scioglimenti l'efficacia costitutiva è collegata all'iscrizione e non alla protocollazione della domanda.—

Si ricorda infine che questo ufficio <u>non ritiene legittimo</u> predisporre ed approvare il bilancio finale di liquidazione, ovvero richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, <u>prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c.</u> (iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della deliberazione dell'assemblea) <u>e</u> l'organo di liquidazione sia entrato in carica.



Pertanto questo ufficio <u>rifiuterà</u> <u>l'iscrizione</u> di atti relativi a società di capitali in cui contestualmente :

- si dispone lo scioglimento e messa in liquidazione;
- si redige ed approva il bilancio finale di liquidazione;
- si richiede la cancellazione dal registro delle imprese

Imprese in chiusura e diritto annuale 2016

Per non pagare il diritto annuale 2016:

- le imprese individuali devono cessare la propria attività con data non successiva al 31.12.2015 e presentare domanda di cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane entro e non oltre il 1.2.2016;
- le società in liquidazione devono approvare il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31.12.2015 e presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 1.2.2016;
- le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31.12.2015 devono presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 1.2.2016.

Per non incorrere in sanzioni la denuncia di cessazione delle attività economiche delle imprese sia societarie che individuali con effetto 31.12.2015 deve essere trasmessa alla Camera di Commercio entro e non oltre il 1.2.2016.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti e auguri per le prossime Festività.

Il Conservatore Roberta Tonellato

Il presente documento è un documento informatico originale in <u>formato Pdf/A</u> (e <u>conforme alle Regole tecniche pubblicate nel <u>DPCM 22 febbraio 2013</u>, previste <u>dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale</u> - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul <u>sito dell'Agenzia per l'Italia digitale</u>) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito <u>www.pd.camcom.it/grafometrica</u>. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. <u>4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.</u> 179</u>